

STATUTO SOCIALE



P.A. Croce Bianca Rapallese

ODV – ENTE MORALE – Fondata il 1 Luglio 1907

Stampato da



www.cromaticaprinting.it



**PUBBLICA ASSISTENZA
CROCE BIANCA RAPALLESE
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ENTE MORALE
FONDATA IL 1° LUGLIO 1907**

Premessa

La Pubblica Assistenza Croce Bianca Rapallese è stata fondata in Rapallo il 1° luglio del 1907 per iniziativa dei Sigg.ri: Croce Roberto, Canessa Avv. Andrea, Banasco Emanuele, Felugo Giovanni, Noce Leopoldo, Viacava Emilio, Antola Notaio Prospero, Bontà Avv. Ugo, Queirolo Dott. Gerolamo, Canessa Dott. Agostino, Queirolo Giovanni, Venturini Luigi, Massone Andrea, Canessa Nicolò.

L'Associazione fu fondata senza fini di lucro, con lo scopo di recare soccorso in tutte le pubbliche calamità e nei privati infortuni, e provvedere all'assistenza ed al trasporto degli infermi e di compiere gratuitamente tutte le opere atte a sollevare l'infermo, l'infortunato ed il sofferente senza distinzioni di classi sociali, di religione e di partito (dallo Statuto Originale dell'Ente).

Nell'anno 1908 l'Associazione, attraverso i propri militi, partecipò ai soccorsi con barelle a mano dell'epoca in occasione del terremoto di Messina, e nel 1911 il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, conferì menzione onorevole all'Associazione.

Nel 1967 con D.P.R. del 05/09/1967 n. 1408 l'Associazione fu eretta in Ente Morale e nel 1996 gli fu riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato con deliberazione della Giunta Regionale Ligure n. 250 del 09/02/1996.

Nel 2009, a seguito del compimento di 100 anni di attività a favore di Rapallo e per tutte le attività prestate in Protezione Civile, in particolare a seguito della missione nel Sud Est Asiatico colpito dallo tsunami del 26/12/2004, il Presidente della Repubblica concesse all'Ente medaglia di bronzo al merito civile, il 3 febbraio 2009, con la seguente motivazione:

“La P.A. Croce Bianca Rapallese da oltre un secolo svolge, con eccezionale senso di abnegazione, un'intensa attività di volontariato per l'assistenza e il soccorso degli infermi, intervenendo altresì, sia a livello Nazionale che Internazionale, in aiuto delle popolazioni colpite da eventi bellici e da calamità naturali. In particolare negli ultimi anni ha partecipato ad un progetto di sostegno, ricostruzione e riabilitazione in favore di alcune famiglie dello Sri Lanka colpite dallo tsunami, confermando ancora una volta il generoso impegno ispirato alle più nobili tradizioni di umana solidarietà e generoso altruismo.”

INDICE

Titolo I – Profili Generali

- Art. 1 - Denominazione e sedi
- Art. 2 - Personalità giuridica
- Art. 3 - Emblema
- Art. 4 - Principi ispiratori

Titolo II – Scopi Istituzionali ed attività

- Art. 5 - Scopi associativi
- Art. 6 - Attività
- Art. 7 - Volontariato e lavoro retribuito

Titolo III – I Soci


- Art. 8 - Requisiti e categorie dei Soci
- Art. 9 - Diritti
- Art. 10 - Doveri
- Art. 11 - Incompatibilità
- Art. 12 - Perdita della qualità di Socio

Titolo IV – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

- Art. 13 - Scritture contabili e bilancio
- Art. 14 - Esercizio finanziario ed entrate
- Art. 15 - Patrimonio
- Art. 16 - Bilancio sociale

Titolo V – Organi associativi

- Art. 17 - Organi
- Art. 18 - Assemblea Generale dei Soci
- Art. 19 - Quorum costitutivi e deliberativi
- Art. 20 - Adempimenti e partecipazione
- Art. 21 - Competenze
- Art. 22 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 23 - Quorum costitutivo e voto
- Art. 24 - Competenze
- Art. 25 - Presidente
- Art. 26 - Il Vice Presidente
- Art. 27 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 28 - Revisore legale dei conti
- Art. 29 - Consiglio di Disciplina
- Art. 30 - Libri sociali obbligatori
- Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione
- Art. 32 - Norma transitoria
- Art. 33 - Rinvio



Titolo I

Profili generali

Art. 1 – Denominazione e sede

1. L'Associazione denominata "Pubblica Assistenza Croce Bianca Rapallese - Organizzazione di Volontariato" (nel seguito del presente Statuto indicata brevemente come "P.A. Croce Bianca Rapallese OdV") ha sede legale in Rapallo.

2. Il trasferimento della sede legale dell'Associazione all'interno del medesimo comune, nonché l'istituzione o il trasferimento di altre sedi operative o secondarie, possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione e non comportano modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Personalità Giuridica

La P.A. Croce Bianca Rapallese – OdV è una Associazione che ha personalità giuridica di diritto privato, eroga servizi sociali e sanitari senza scopo di lucro, opera con autonomia statutaria e gestionale, persegue finalità di utilità sociale e di interesse pubblico.

Art. 3 – Emblema

L'Associazione ha una bandiera, un gonfalone ed un sigillo contenenti tutti l'emblema. L'emblema dell'Associazione è costituito da uno scudo azzurro, con bordo bianco, adornato da rami di ulivo, con al centro una croce bianca, sulla sinistra lo stemma della Città di Rapallo, sulla parte superiore campeggia al centro la scritta "P.A. Croce Bianca Rapallese", sulla parte inferiore, al centro, su nastro rosso, la scritta in bianco "ubi necessitas adsum".

Art. 4 – Principi ispiratori

1. La P.A. Croce Bianca Rapallese – OdV, attraverso la partecipazione dei cittadini, intende contribuire allo sviluppo della comunità per l'affermazione dei valori della solidarietà e del progresso sociale; pertanto i suoi principi ispiratori sono quelli della libertà, della pace e della democrazia, nel rispetto dei contenuti della Costituzione della Repubblica italiana.

2. L'Associazione riconosce e promuove l'elevato valore sociale del volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento dei fini statuari.

3. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs 117/17.

Titolo II

Scopi Istituzionali ed attività

Art. 5 - Scopi associativi

1. L'Associazione orienta il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e dei diritti dei cittadini.

2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 6 - Attività

1. L'attività della P.A. Croce Bianca Rapallese – OdV si articola:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art. 5 lett. a del Dlgs. 117/17;
- b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali.

- c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 14 febbraio 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art. 5 lett. c del Dlgs 117/17;
- d) educazione istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5 lett. d del Dlgs 117/17;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e il riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali di cui all'art. 5 lett. e del Dlgs 117/17;
- f) organizzazione E gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art. 5 lett. i del Dlgs 117/17;
- g) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo E a un contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 lett. l del Dlgs 117/17;
- h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art. 5 lett. q del Dlgs 117/17;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lett. r del Dlgs 117/17;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 lett. r del Dlgs 117/17;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 lett. v del Dlgs 117/17;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozioni sostegno dei diritti dell'infanzia di cui all'art. 5 lett. w del Dlgs 117/17;
- o) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983 n. 184 di cui all'art. 5 lett. x del Dlgs 117/17;

2. La P.A. Croce Bianca Rapallese – OdV, per il perseguimento delle finalità che le sono proprie, potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto quelle di interesse generale. La P.A. Croce Bianca Rapallese – OdV potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, Anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitore e il pubblico in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

3. Sulla base delle proprie disponibilità organizzative la P.A. Croce Bianca Rapallese – OdV si impegna anche a:

- a) Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti nel settore sociali sanitario della tutela dell'ambiente della salute animale e della programmazione delle loro soddisfazione anche organizzando forme di intervento visti tutti i live di servizi;
- b. Promuovere la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche servizi specifici;
- c. Organizzare l'assistenza, anche domiciliare, per il sostegno anche ad anziani, portatori di handicap e comunque a tutti coloro che sono in condizione di difficoltà anche temporanea;
- d. Organizzare la gestione di strutture appositamente attrezzate conseguenti ai punti precedenti;
- e. Promuovere servizi ricreativi e di educazione rivolti agli associati e alla comunità promuovendo anche forme di istruzione e crescita dell'infanzia.

Art. 7 – Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta.

Titolo III

I Soci

Art. 8 – Requisiti e classificazioni

1. L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formulare richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento ed ogni altra deliberazione degli organi sociali e che siano in possesso dei requisiti di moralità e buona condotta.

3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio di Amministrazione il quale, entro sessanta giorni dall'istanza presentata, dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di deliberazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.

4. Sono soci contribuenti coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

5. Sono soci volontari coloro che, oltre a sottoscrivere la quota associativa, si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste e stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

6. I minori possono essere ammessi quali soci aspiranti, siano essi contribuenti o volontari dell'associazione a condizione che la domanda contenga l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

7. Tutti i soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci minorenni hanno diritto di esprimere il voto per il tramite di uno dei genitori o di chi ne eserciti la potestà genitoriale.

8. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

9. Il Consiglio di Amministrazione, attraverso il Regolamento Organico, ha facoltà di prevedere altre categorie di soci ai quali l'Associazione riconosce specifiche caratteristiche di appartenenza nel rispetto della norma vigente.

Art. 9 - Diritti

1. Tutti i soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 8 comma 7 del presente Statuto, hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
- c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
- d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
- f) Essere informati sull'attività associativa;
- g) Esaminare i libri sociali facendone preventiva e motivata richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- h) Recedere dall'appartenenza all'associazione.

Art. 10 - Doveri

1. I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) Versare la quota associativa;
- c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

2. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

1. Perdono la qualità di socio:

- a) Per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 8 o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 11;
- b) Per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio, il quale non osservando le norme del presente Statuto o dei regolamenti o dei deliberati degli organi della Pubblica Assistenza, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento e alla civile convivenza;
- c) Per radiazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile deliberata dall'Assemblea Generale dei soci all'uopo, nei confronti del socio aderente il quale, commettendo gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto o dei regolamenti o dei deliberati degli organi della Pubblica Assistenza rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'ente;
- d) Per morosità quando il socio non provvede al rinnovo e/o al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione; Il provvedimento ha efficacia con la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota;
- e) Per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.
- f) La qualità di socio si perde inoltre per decesso.

2. Il socio sottoposto ai provvedimenti alle lettere a) b) c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato dell'avvio di procedimento ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. È facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione entro un mese, mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Il ricorso sarà esaminato nella prima riunione dell'Assemblea Generale dei soci.

Titolo IV

Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.13 – Scritture contabili e bilancio

1. La P.A. Croce Bianca Rapallese – OdV gestisce la propria attività ed il proprio patrimonio seguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.
2. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
3. Il bilancio di esercizio è composto da uno stato patrimoniale e da un conto economico. Nella relazione di missione predisposta dal Presidente, unitamente al tesoriere ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere illustrate le principali poste a bilancio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, l'andamento economico e finanziario con riferimenti agli esercizi precedenti. Nella relazione accompagnatoria al bilancio si dovrà specificare il raggiungimento degli obiettivi previsti.
4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. Dalle quote associative versate dai soci;
 - b. Da contributi di privati;
 - c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. Da attività di raccolta fondi;
 - i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs117/17 e s.m.i.;
 - l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

- m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3;
- o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente;

Art. 15 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 13, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Bilancio sociale

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo V

Organi associativi

Art. 17 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci che opera anche quale organo di controllo nei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) Il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei sindaci ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) Il Consiglio di Disciplina

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del Collegio dei sindaci in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 18 – Assemblea Generale dei Soci

1. L'assemblea Generale dei Soci è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

2. È convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto almeno 15 giorni prima della data fissata, attraverso l'affissione di manifesti murali e la pubblicazione sul sito dell'Associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 19 – Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno 24 ore successive alla prima. Le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione, le deleghe concorrono a formare il numero legale. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/10 degli aventi diritto al voto. L'approvazione delle modifiche di Statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio avviene con i voti favorevoli di almeno due terzi dei votanti.

3. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

Art. 20 – Adempimenti e partecipazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall'assemblea scelta tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta accompagnata dalla tessera sociale del delegante e copia del documento di identità dello stesso. Ogni socio non può avere più di una delega.

5. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 21 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. Approva la relazione morale e finanziaria accompagnatoria al bilancio redatta dal Presidente ed approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- c. Approva gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Associazione per l'anno in corso;
- d. Elegge i componenti degli organi sociali;
- e. Delibera sulla esclusione degli associati;
- f. Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio di Amministrazione;
- g. Delibera la nomina dei soci benemeriti, bracciali oro, onorari.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. Sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28.

Art. 22– Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente onorario da scegliersi tra i soci distintisi per speciali meriti che potrà partecipare ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

4. Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto un verbale e delle delibere a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

9. Qualora il consiglio di amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, provvederà a farlo attraverso nuove elezioni da tenere in occasione della prima riunione dell'Assemblea Generale dei Soci.

10. Il consiglio d'amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive.

11. La decadenza del consiglio di amministrazione comporta anche quella del presidente e di tutti gli organi statutari. Il Presidente provvederà agli adempimenti necessari a garantire la gestione ordinaria nei limiti delle previsioni di bilancio approvate e per procedere alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci al fine di procedere con nuove elezioni.

12. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi

Art. 23 – Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del consiglio d'amministrazione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio d'amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.

2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I componenti del consiglio d'amministrazione si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 24 - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla gestione dell'Associazione in conformità alle finalità statutarie ed adottare tutti i provvedimenti che non siano di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci e del Presidente, ed in particolare a:

a) Attuare programmi deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci;

b) Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea Generale dei Soci di cui ai precedenti artt. 18 e 21;

- c) Nominare nella prima seduta il Presidente, il Vice Presidente ed è facoltà di nominare un Presidente Onorario;
- d) Nominare il Segretario;
- e) Nominare il Tesoriere;
- f) Nominare l'Economo;
- g) Nominare il Direttore dei Servizi;
- h) Nominare i componenti della Direzione dei Servizi;
- i) Nominare il Direttore Sanitario;
- j) Approvare i regolamenti di amministrazione e di servizio per i dipendenti ed i soci volontari;
- k) Stabilire l'organico per il personale dipendente;
- l) Assumere e licenziare il personale ed adottare gli opportuni provvedimenti a carico dei dipendenti;
- m) Valutare la fondatezza delle segnalazioni sul comportamento dei soci che implicino la necessità di adottare provvedimenti disciplinari. Nel caso si valuti la sussistenza, il provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Disciplina per gli adempimenti successivi;
- n) Adottare i provvedimenti relativi all'esclusione dei soci di cui al precedente art.12;
- o) Deliberare la decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- p) Proporre all'Assemblea Generale la nomina dei Soci Benemeriti, dei Soci Bracciali Oro, dei Soci Benefattori ed Onorari;
- q) Accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;
- r) Deliberare eventuali modifiche del patrimonio secondo i criteri previsti dall'art. 15;
- s) Adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

2. È altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione la predisposizione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi, degli oneri dell'Associazione e della relazione morale e finanziaria predisposta dal Presidente che illustra le poste a bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 25 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, in tutti gli atti amministrativi, contrattuali e giudiziali, cura l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea Generale dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione e può sospendere, con proprio provvedimento, in caso di urgenza, i soci che siano incorsi in gravi mancanze disciplinari. Tale provvedimento dovrà essere confermato entro 30 giorni dal Consiglio di Amministrazione ed essere contestualmente trasmesso al Consiglio di Disciplina. In caso di urgenza adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'Ente salvo riferire al Consiglio di Amministrazione, in adunanza da convocarsi nel più breve tempo, e comunque entro 30 giorni; Laddove il Consiglio non ratifichi detti provvedimenti essi perderanno retroattivamente efficacia salvo i diritti dei terzi.

Art. 26 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente ha l'incarico di coadiuvare il Presidente e, in caso di assenza o impedimento temporaneo, sostituirlo con le stesse attribuzioni. La sostituzione potrà avvenire per comunicazione scritta del Presidente o per delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 – Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere sempre confermati nell'incarico. Nella prima riunione elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

2. Nel caso un componente del Collegio dei sindaci decada anzitempo, sarà sostituito con altro revisore da eleggersi nella prima Assemblea Generale dei Soci.

3. Il collegio dei sindaci esprime collegialmente il proprio parere sulla forma e contenuto dei bilanci predisposti dal consiglio direttivo ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea Generale dei Soci.

4. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa il Collegio dei sindaci opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei sindaci deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

5. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 28 - Revisore legale dei conti

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei sindaci composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 29 – Consiglio di Disciplina

1. Il Consiglio di Disciplina è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci ed è presieduto dal socio che ha riportato il maggior numero di voti.

2. Dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Nel caso un componente del Consiglio di Disciplina decada anzitempo, sarà sostituito con altro consigliere da eleggersi nella prima Assemblea Generale dei Soci.

4. Il Consiglio di disciplina giudica su tutte le questioni inerenti al comportamento dei soci sottoposte a suo esame dal Consiglio di Amministrazione, e può infliggere sanzioni previste da apposito regolamento. Delibera a voti palesi, sentito l'incolpato e i testimoni e presa visione dei documenti relativi alla mancanza. Quando ne ricorrono i presupposti propone all'Assemblea Generale la radiazione del socio.

5. Il socio oggetto di sanzione disciplinare può, entro 30 giorni dal provvedimento, ricorrere all'Assemblea Generale dei Soci.
6. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 30 - Libri sociali obbligatori

1. Ai sensi dell'art.15 del D. Lgs 117/17 e s.m.i l'associazione deve tenere:
 - a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) Il libro degli associati;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Art. 31 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 32 – Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carico sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art.22 comma 10 del presente Statuto.
2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei sindaci decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/17.

Art. 33 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Presidente

Fabio Mustorgi

Notaio

Ugo Bechini

Deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci del 27/09/2020

Approvato con Decreto Dir. Regione Liguria 05/03/2021, Identificativo n. 2021-AM-1446



P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE

ODV - ENTE MORALE - Fondata il 1 Luglio 1907

Piazza Cile, 5 - Rapallo (GE)
Tel 0185 50433 - Fax 0185 57574
www.crocebiancarapallo.com
info@crocebiancarapallo.com